

**Direzione Regionale:** RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## **DETERMINAZIONE**

**N. G07749 del 31/05/2017**

**Proposta n. 10222 del 31/05/2017**

**Oggetto:**

Adozione dell'elaborato denominato "Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45", relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli.

Oggetto: Adozione dell'elaborato denominato "Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45", relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE,  
DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 17 novembre 2015 è stato conferito all'ing. Mauro Lasagna, dirigente regionale, l'incarico di Direttore della Direzione regionale Risorse idriche e Difesa del Suolo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del R.r. n. 1/2002, con decorrenza 1 gennaio 2016;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante "*Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"*" e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"*" e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G02159 del 23 febbraio 2017 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale "Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti";

VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25, "*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*";

VISTA la Legge regionale 31.12.2016, n. 17, relativa a "Legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la Legge regionale del 31 dicembre 2016 n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce contenente misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;

VISTO il D.M. Ambiente del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modificazioni;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio 18 gennaio 2012, n.14 del e successive modificazioni;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 “*Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286*”;
- la deliberazione del Consiglio Dei Ministri del 25 agosto 2016 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*”;
- le ordinanze n. 389 del 28 agosto 2016 e n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016 concernente “*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- il comma 2 art.1 che dispone che i soggetti competenti “*assicurano la realizzazione: b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose*”;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;
- il comma 3 art. 5 che prevede, per l'espletamento delle attività previste dalla ordinanza, la possibilità di avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 25 agosto 2016, n. T00178, recante “*Dichiarazione dello “stato di calamità naturale” ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016*”;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 392 del 6 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016;

VISTO in particolare, l'articolo 3 “*Disposizioni in materia di raccolta trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici*” dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 13 settembre 2016, n. 391;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, dispone all'art. 5 commi 1 e 2, che l'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle opere provvisoriale, sulla base di apposita motivazione, può procedersi in deroga, tra gli altri, agli articoli 21, 32, 33, 35, 36, 70, 72, 73, 85, del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente, nonché all'articolo 95 del medesimo decreto allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma per le stesse finalità;

RICHIAMATO che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n. 399, all'art. 5 (Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici) dispone “*1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016*”;

ATTESO che nell'ambito delle attività coordinate dalla DICOMAC e acquisiti i contributi di tutte le componenti presenti ed in particolare di ISPRA, ARPA Lazio, ASL di Rieti, VVF, MIBACT è stato redatto ed approvato con Determinazione G12689 del 28/10/2016 il Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione;

PRESO ATTO che:

- tale Piano si concerne specificatamente, come previsto dall'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 391/16 “*I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi*”;
- tali materiali sono classificati in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo e o centro di raccolta comunale di cui al DM 8 aprile 2008, considerata l'impossibilità di attribuire un codice che possa identificare con certezza la massa eterogenea costituita, non solo da materiali inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento del sisma;
- in deroga all'art. 183 comma 1 lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il deposito temporaneo può essere identificato nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016. Non sono, invece, assoggettati alla disciplina introdotta dall'ordinanza n. 391/2016 i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato;

- il comma 1, dell'art. 3 della citata ordinanza n. 391/16 prevede la possibilità di eseguire, ove possibile, anche una raccolta selettiva dei materiali in questione, da effettuarsi in condizioni di sicurezza sul luogo di produzione;
- lo stesso articolo prevede, come sopra richiamato, che i rifiuti in questione siano conferiti presso i siti di deposito temporaneo e/o centri comunali di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008, autorizzati ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 3 della citata OCDPC 391/16, ed individuati sulla base del principio di prossimità.

CONSIDERATO che, inoltre, che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'OCDPC n. 391/2016, *“non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati”*. Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT). A tal fine lo stesso MIBACT con nota prot. 11087 del 12/9/2016 ha emanato la Direttiva per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica.

VISTO il D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229 ed in particolare l'art. 28 “Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 *“Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”*;

VISTO il D.L. decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45 ed in particolare l'art. 7 *“Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione”*;

ATTESO che il COI di Amatrice ha presentato i Piani di eliminazione delle criticità di zona rossa e di rimozione delle macerie redatti in collaborazione con i comuni interessati ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in data 28/3/2017 e 28/4/2017 per Amatrice, in data 10/5/2017 per Accumoli e 24/5/2017 per le frazioni dei comuni medesimi;

VISTO l'elaborato denominato *“Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45”*, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli, allegato e parte integrante del presente atto;

ATTESO che il medesimo Piano è stato redatto anche sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e recepisce le indicazioni di cui ai Piani presentati dal COI di Amatrice prima citati;

PRESO ATTO che il comma 7, al comma 2bis, prevede che il Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvenuto il 10/04/2017;

CONSIDERATO che il Piano allegato ottempera alle medesime indicazioni e prescrizioni del precedente Piano di gestione delle macerie approvato con Determinazione G12689 del 28/10/2016, con riferimento agli aspetti ambientali (per cui si era acquisito il parere ARPA) e dei beni tutelati (circolare del MIBACT) con le integrazioni di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45 e fornisce altresì indicazioni sulla modalità di gestione della rimozione delle macerie dei privati, dandone anche una stima indicativa dei costi;

RITENUTO necessario adottare l'elaborato denominato "Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45", relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli, allegato e parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Piano troveranno copertura con le risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, per espresso rinvio del comma 13 dell'art. 28 del medesimo decreto;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Per quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama,

### **DETERMINA**

Di adottare l'elaborato denominato "Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45", relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli, allegato e parte integrante del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) della Regione Lazio.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Presidente, in qualità di Vice Commissario per gli interventi di cui al D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., per l'approvazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45, e successivo invio al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con D.P.R. 9 settembre 2016, per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, per espresso rinvio del comma 13 dell'art. 28 del medesimo Decreto.

IL DIRETTORE

*Ing. Mauro Lasagna*